



Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 24 del 10/07/2025

OGGETTO: *Requisitoria temporanea pozzo sito censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 Particella 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina, fino al 30/11/2025.*

IL SINDACO

nella qualità di Autorità locale di Protezione Civile e di Igiene e Sanità nel territorio ai sensi dell'art. 50, comma 5° e dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025 - Proroga per ulteriori mesi 12, dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione-Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari

Considerate le condizioni di forte siccità e la conseguente carenza delle risorse idriche che stanno caratterizzando l'attuale periodo;

Visto che si rende necessario individuare sul territorio comunale risorse idriche quali pozzi esistenti dal quale attingere l'acqua necessaria per le necessità sollevate dal settore agricolo;

Considerato che le aziende agricole e zootecniche non possono essere servite dalla condotta idrica comunale;

Atteso che è stato individuato il pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina, il cui emungimento consentirebbe di alleviare sensibilmente la criticità di emergenza idrica sopra descritta;

Preso atto che, la sig.ra Barreca Antonina (proprietaria) ha manifestato, per le vie brevi, l'assenso all'utilizzo dell'acqua per uso zootecnico e agricolo senza alcun indennizzo, attese le finalità di pubblico interesse, quale gesto di solidarietà per alleviare le sofferenze delle imprese in difficoltà, ferma restando la necessità che il Comune si faccia carico a proprie cure e spese (ivi comprese le

spese per l'energia elettrica consumata e utilizzo della pompa di sollevamento dell'acqua) della gestione del predetto pozzo ai fini dell'utilizzo per le finalità di cui sopra;

Visto l'art. 7 della legge recante «Norme sull'abolizione del contenzioso amministrativo» del 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, la quale prevede che «allorquando per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata [...] essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti»;

Ritenuto che la carenza di approvvigionamento idrico per le aziende agricole e zootecniche investe profili di igiene e sanità pubblica per cui l'attività intrapresa dal Comune è da ritenersi imprescindibile e determinante per il bene della collettività;

Ravvisati i motivi di necessità ed urgenza, si ritiene necessario e senza indugio disporre la requisizione per pubbliche finalità ed interesse del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2, mediante l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.lgs. 267/2000;

Dare atto che la responsabilità di accesso all'area resta in capo al comune di gangi

Richiamato l'art. 50 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241;

Vista la legge 833/78;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

ORDINA

- 1) Per le finalità in narrativa espresse e per i motivi contingibili ed urgenti di cui in premessa, la requisizione temporanea del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina per l'utilizzo del pozzo ai fini agricoli e zootecnici al servizio delle aziende che necessitano per l'abbeveramento del proprio patrimonio zootecnico e le necessità aziendali ai fini agricoli;
- 2) Di dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo sino al termine della fase di emergenza sopradescritta e comunque non oltre il 30 novembre 2025;
- 3) Di dare atto che il Comune assume gli oneri relativi alla custodia e alla gestione del pozzo a proprie cure e spese (ivi comprese le spese per l'energia elettrica consumata per il sollevamento dell'acqua) per fare fronte all'emergenza sopra rappresentata, senza corrispondere alcun indennizzo alla ditta;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di avvalersi per la custodia e gestione del predetto pozzo;
- 5) Individuare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, responsabile del procedimento l'ing. Stefano Zangara, responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di questo Comune;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- 1) sig.ra Barreca Antonina, ... omissis ... nella qualità di proprietaria del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2;
- 2) Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune e comunicato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP, a S.E. il Prefetto di Palermo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Gangi e al Comando di Polizia Municipale.

ESONERA

La proprietaria dell'area da ogni responsabilità civile e/o penale per l'accesso sul fondo ai fini dell'attingimento dell'acqua.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di Palermo entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Gangi, li 10/07/2025

IL SINDACO

Ferrarello Giuseppe*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa